

Ist. n. 2 dep. 03/04/2023
Sent. n. 60/2023 pubbl. il 17/04/2023
Rep. n. 63/2023 del 17/04/2023
N. 72/2023 R.G. P.U.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA CIVILE

N. 25/2023 R.G. L.C.
LORD MORTEMER

N. 26/2023 R.G. L.C.
SANCHEZ

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Deposita e pubblicata
in data 17/04/2023

IL CANCELLIERE
Pierina DA DALI

dott. Lucio Munaro	Presidente
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 72/2023 r.g. promossa da SHEILA MARIE SANCHEZ c.f. SNCSLM87C59Z216L e da Lord Mortemer Reyes c.f. RYSLDM85C25Z216I, con l'avv.to FRANCESCA ABBATIELLO,

letto il ricorso,

esaminata la documentazione in atti,

rilevato trattarsi di procedura familiare, in quanto i ricorrenti sono conviventi in stato di coniugio (art. 66 c.c.i.);

ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito in quanto i ricorrenti sono residenti in Oderzo (TV) (art. 268, comma 1, c.c.i.);

espressa valutazione positiva in merito alla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 269, comma 2 c.c.i.);

rilevato non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del c.c.i. (art. 270, comma 1, c.c.i.);

Firmato Da: ULIANA PETRA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 73921ae5683de762bfe4c2bdaa19615
Firmato Da: DA DALI PIERINA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 754cdaf66915bc0a2231988474e4e5da
Firmato Da: LUCIO MUNARO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3f69c29a3338958



ritenuto che i ricorrenti non siano assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che i ricorrenti si trovino in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i., in quanto non sono in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si desume dall'ammontare dei debiti scaduti e dal valore del loro patrimonio immobiliare, insufficiente a soddisfare neppure il creditore ipotecario;

ritenuto che vi siano dunque le condizioni soggettive, oggettive per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 268 ss. c.c.i.);

ritenuto che spetti al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito da riservare al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i. e la liquidazione delle spese di procedura le quali quindi non formeranno oggetto dello stato passivo del liquidatore;

visto l'art. 270 c.c.i.;

P.Q.M.

- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di SHEILA MARIE SANCHEZ c.f. SNCSLM87C59Z216L e di Lord Mortemer Reyes c.f. RYSLDM85C25Z2161 ;
- nomina la dott.ssa Petra Uliana quale giudice delegato e la dott.ssa Chiara Manzonetto quale liquidatore;
- ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificata effettuata dal Liquidatore) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;



- riserva al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito sottratta alla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b);
- dispone che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I., fissando al debitore e ai creditori il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni;
- dispone l'obbligo di rendicontazione semestrale da parte del Liquidatore;
- dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga effettuata dalla cancelleria e la notifica ai creditori dal Liquidatore;
- fa presente che i crediti prededucibili vengono accertati e liquidati dal G.D. previa istanza motivata e documentata.

Treviso, 14/04/2023

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Petra Uliana

Il Presidente

Dott. Lucio Munaro



